



MISURE DI TRASPARENZA NEL SISTEMA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE, EX ART. 35 L. 58/2019

FONDO FOR.TE. - Disposizione della Direzione

Con riferimento all'art. 1, commi 125-129 della Legge 124/2017, che aveva introdotto ulteriori obblighi informativi in relazione ad erogazioni pubbliche disposte in favore di determinate categorie di soggetti, si informa che l'art. 35 del D.L. 34/2019 (convertito nella Legge 58 del 28 giugno 2019), ha sostituito integralmente i suddetti commi e rivisitato l'impianto sanzionatorio. Su tali obblighi è peraltro intervenuta l'ANPAL con nota del 25 luglio 2019, prot. n. 0010329.

Il nuovo comma 125, in particolare:

1. individua i soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni pubbliche concesse, tra i quali i Fondi Interprofessionali Nazionali per la formazione continua, con bilancio superiore ad € 500.000.
2. modifica il termine per l'adempimento, fissandolo al 30 giugno di ogni anno.
3. ridefinisce l'ambito delle informazioni da pubblicare relativo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Il nuovo comma 125-bis, rimane sostanzialmente invariato, sotto il profilo degli obblighi informativi **a carico dei soggetti destinatari delle erogazioni pubbliche**, tra cui le associazioni, le Onlus e le fondazioni, nonché le imprese, prevedendo che per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, tale obbligo sia assolto mediante pubblicazione su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si precisa che ai sensi del comma 127 dell'art. 35, *"l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato".* Si ricorda che a tal fine é necessario considerare l'ammontare cumulato degli importi concessi in ciascun esercizio.

Le novità riguardano anche il sistema sanzionatorio, regolato dal comma 125-ter. Dal 1° gennaio 2020, il mancato assolvimento degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis, da parte dei soggetti tenuti a tali adempimenti, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. È altresì previsto, che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applichi la sanzione della restituzione integrale del beneficio agli enti eroganti.

La suddetta nota ANPAL specifica che, nel caso delle erogazioni concesse dai Fondi Interprofessionali per la formazione Continua, sarà l'Agenda stessa ad effettuare i controlli di 2° livello e ad irrogare le sanzioni previste.

Pertanto, For.Te. provvederà:

- a) A pubblicare sul proprio sito istituzionale per ogni esercizio, non solo i finanziamenti concessi, come già avviene con la pubblicazione delle Graduatorie, ma anche la ripartizione del finanziamento per singole aziende beneficiarie, nel caso di piani formativi pluriaziendali;
- b) A dare, in fase di concessione del finanziamento, opportuna comunicazione circa gli obblighi di trasparenza e pubblicità al Presentatore del Piano;
- c) A esercitare i controlli relativi agli obblighi spettanti ai soggetti destinatari, attraverso:
 - richiesta ai Presentatori di specifica dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi di informazione;
 - verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese, mediante apposita procedura e in occasione delle verifiche ispettive ex post;
- d) A dare comunicazione all'ANPAL di eventuali inosservanze, affinché quest'ultima possa irrogare le relative sanzioni.

Con riferimento alla precedente lettera c), si specifica che la dichiarazione richiesta dovrà essere trasmessa al Fondo dai soggetti Presentatori entro il mese di luglio di ogni anno. Tale dichiarazione dovrà attestare l'assolvimento dell'obbligo di trasparenza e pubblicità relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i Piani che coinvolgano più aziende beneficiarie, il Presentatore si farà carico di raccogliere e trasmettere le dichiarazioni predisposte da ciascuna.

Con riferimento alle lettere a) e b), sono ricompresi anche i finanziamenti concessi in fase di gestione del Piano formativo, relativi ad aziende inserite successivamente all'approvazione del Piano formativo e/o eventuali variazioni in aumento delle quote di finanziamento relative ad aziende beneficiarie che abbiano optato per il Regime De Minimis (Reg. UE 1407/2013).

All'esito dei controlli sul rendiconto finale, saranno comunicati ai Presentatori gli importi riconosciuti in via definitiva, per ogni singola azienda beneficiaria.

Saranno altresì oggetto di comunicazione ai Presentatori, i finanziamenti cancellati dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, a seguito di rinunce o revoche.

I soggetti destinatari sono tenuti a dichiarare nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di pubblicazione nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Nel caso in cui non siano tenuti alla redazione della nota integrativa, dovranno darne comunicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Pertanto con riferimento a ciascun finanziamento concesso da For.Te. le aziende o i soggetti comunque tenuti ai suddetti adempimenti informativi, dovranno per ogni esercizio finanziario:

- dichiarare e/o pubblicare l'importo del finanziamento concesso;
- dichiarare e/o pubblicare eventuali ulteriori quote di finanziamento concesse in fase di gestione del Piano approvato (limitatamente alle aziende che abbiano optato per il Regime De Minimis);

- dichiarare e/o pubblicare, all'esito dei controlli sul rendiconto finale, l'importo riconosciuto in via definitiva, se diverso da quello concesso inizialmente e/o integrato in fase di gestione;

- dichiarare e/o pubblicare eventuale annullamento dell'importo concesso, in caso di rinuncia o revoca del finanziamento. Nel caso in cui ciò accada nello stesso esercizio in cui è stato concesso il finanziamento, non dovrà essere riportata nessuna informativa.

In ognuno dei casi sopra riportati, oltre agli importi, dovrà essere riportato l'ente finanziatore (ovvero For.Te.) e il CUP attribuito al Piano.

Da considerare inoltre che il comma 125 quinquies, di nuova introduzione, prevede un regime semplificato alternativo, finalizzato all'assolvimento di tali adempimenti, nel caso degli aiuti di stato contenuti nel relativo Registro Nazionale e pubblicati nella sezione "trasparenza" ivi prevista.

In questo caso, gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti destinatari, vengono assolti mediante una mera dichiarazione in nota integrativa o sui siti internet, circa l'esistenza nel RNA degli aiuti, senza dover riportare le informazioni di dettaglio sopra indicate.

Restano esclusi dalla semplificazione gli Avvisi 2/15, 2/14 e 3/15 non presenti nel RNA, i Piani la cui rendicontazione sia stata chiusa nel 2019.

Nella sezione "Leggi e norme" del sito istituzionale di For.Te. sono pubblicate la Legge 124/2017, la Legge 58 del 28 giugno 2019 e la nota ANPAL del 25 luglio 2019, prot. n. 0010329, richiamate nelle presenti disposizioni.

La presente disposizione costituisce parte integrante del Vademecum 2018 e del sistema di regole di cui si è dotato For.Te.